

Regolamento

Per il funzionamento degli Organi, disciplina dei procedimenti e degli eventi

Art. 1

Scopi

Il presente regolamento è parte integrante dello Statuto, quale componente di disciplina del funzionamento degli Organi, della vita associativa e dei comportamenti degli Associati.

Art. 2

Assemblea - convocazione

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, anche su specifica richiesta motivata a firma di almeno il 20% dei Soci regolarmente iscritti, che approva il relativo ordine del giorno, è convocata dal Presidente o, in assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con funzioni vicariali.

A cura della Segreteria è effettuata la diramazione dell'invito alla partecipazione a ciascun associato, attraverso i canali di trasmissione telematica, secondo l'elenco con l'indirizzario fornito all'atto della iscrizione, nel rispetto dei termini e modalità che seguono: almeno trenta giorni antecedenti le date prefissate per la prima e seconda convocazione per l'Assemblea Ordinaria; almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea straordinaria.

All'ordine del giorno per i partiti di deliberazione riguardanti la relazione del Presidente sulla gestione annuale; il bilancio e rendicontazione sulle spese; su argomenti proposti come mozione d'ordine, sottoscritti da almeno venti associati, sono aggiunti *****i relativi atti di riferimento.

Art. 3

Verifica e registrazione dei partecipanti

Prima dell'inizio dei lavori, a cura del Segretario o, in assenza, di altro Consigliere a ciò incaricato dal Presidente, avviene la registrazione dei presenti e delle deleghe a ciascuno conferite anche ai fini della verifica degli aventi diritto alla partecipazione.

A parte, vengono annotati la presenza e partecipazione dei Soci Onorari, dei Delegati distrettuali.

Art. 4

Direzione dei lavori assembleari

Il Presidente dirige e soprintende ai lavori assembleari, regolamentando anche gli interventi, decidendo le relative modalità di svolgimento

Art. 5

Validità delle sedute

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, si ritiene validamente costituita se risultino presenti personalmente o a mezzo delega almeno i 2/3 dei soci iscritti regolarmente alla data della convocazione.

In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati per delega.

Con la convocazione, vanno indicate le date in prima e seconda convocazione.

L'Assemblea straordinaria, parimenti si ritiene validamente convocata, se risultino presenti in prima convocazione almeno i 2/3 dei soci, anche per delega. In assenza, va disposta nuova convocazione con preavviso di almeno quindici giorni per l'Assemblea straordinaria con la conferma dell'ordine del giorno.

In tale situazione, ogni decisione è validamente assunta se raggiunge il quorum della maggioranza di almeno 2/3 dei voti validi presenti da valere sia in caso di accoglimento che di rigetto di ciascun partito di deliberazione.

Per il caso di Assemblea ordinaria, in seconda convocazione le deliberazioni risultano validamente assunte con il quorum della maggioranza assoluta dei Soci presenti nonché dei rappresentati per delega.

Art. 6

Verbalizzazione

Per ciascun partito di deliberazione, come pure per tutti i lavori assembleari, è redatta apposita verbalizzazione, a cura del Segretario o di Consigliere a ciò incaricato in assenza o impedimento del Segretario, preordinata alla formazione e conservazione come archivio su supporto telematico e cartaceo.

Degli argomenti deliberati dall'Assemblea è data notizia sul sito dell'A.R.A.C.I. mediante pubblicazione per estratto della relazione introduttiva e del dispositivo con gli *omissis* degli interventi e dei nomi dei soggetti menzionati.

Per gli argomenti deliberati dal Consiglio del partito di deliberazione e dell'esito della valutazione, con *omissis* dei nomi delle persone interessate.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Consigliere incaricato è tenuto a trasmettere tempestivamente le verbalizzazioni allo stesso, per l'archiviazione.

Art.7

Deliberazioni – votazioni

Al termine della relazione del Presidente e/o di un Consigliere incaricato della trattazione di un determinato argomento e dell'eventuale discussione, con gli interventi, regolati dallo stesso Presidente, si procede alla votazione con espressione di voto individuale di ciascun associato presente nonché, ove sussistente, per ciascuna delle deleghe conferite.

Ciascun Socio può ricevere non più di tre deleghe, esercitandole distintamente.

Per gli argomenti riguardanti persone è richiesta la votazione a scrutinio segreto.

Gli astenuti sono computati nel quorum dei votanti.

Art. 8

Consiglio direttivo – convocazioni

Su iniziativa del Presidente, anche a seguito di esplicita richiesta di almeno tre Consiglieri in carica, con l'indicazione dell'argomento o gli argomenti di competenza, ritenuti meritevoli di trattazione urgente, è disposta dal Presidente la convocazione con comunicazione scritta, con l'ordine del giorno, luogo e data della riunione.

Gli associati, che abbiano conferito delega, sono computati nel quorum ai fini della validità delle sedute.

Il Presidente assume la direzione dei lavori. In caso di assenza e/o impedimento è sostituito dal Vice Presidente o, nell'ordine, dal Consigliere più anziano in termini di iscrizione all'A.R.A.C.I. A parità, il più anziano di anagrafe.

Art. 9

Sedute del Consiglio direttivo

Accertata la regolarità di ogni singola convocazione, la seduta è valida in presenza di consiglieri pari alla maggioranza assoluta dei membri assegnati, anche con l'ausilio della partecipazione mediante videoconferenza.

Assume la presidenza il Presidente o, in assenza, il Vice Presidente o il Consigliere anziano per iscrizione all'A.R.A.C.I.

Può essere invitato a partecipare, su richiesta motivata o su iniziativa dello stesso Consiglio, un Delegato Distrettuale, o altro socio, a fini consultivi o in occasione della specifica trattazione di un argomento, oggetto di intervento, senza diritto di voto.

Art. 10

Deliberazioni del Consiglio direttivo

Per ogni seduta e per ciascun partito di deliberazione, con sintesi della discussione ed adeguata motivazione, viene redatta puntuale verbalizzazione a cura del Segretario o, in caso di assenza o impedimento, od ancora temporanea e specifica incompatibilità, è incaricato altro consigliere presente.

Le verbalizzazioni di ciascun partito di deliberazione vengono raccolte, a cura del Segretario, a fini di archiviazione in modelli telematico e cartaceo.

Le deliberazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei membri che ne fanno parte.

Il Consigliere delegato, oltre al proprio voto, è abilitato ad esprimere il voto dei deleganti, singolarmente.

Gli astenuti sono computati nel quorum dei votanti

Art. 11

Rinnovo del Consiglio

Al rinnovo del Consiglio direttivo si procede alle nomine del Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Incaricato pubbliche relazioni nonché **** dei Delegati distrettuali, se di primo insediamento.

Per tutte le nomine è prevista la maggioranza assoluta a scrutinio segreto per ciascuna delle figure istituzionali sopra indicate.

Alle rispettive competenze, riportate nei singoli articoli di riferimento, del Presidente, Segretario, Delegati distrettuali e Collegio dei Probiviri, va aggiunto il ruolo del Tesoriere, che predispone lo schema di bilancio, tiene i rapporti con la banca prescelta, registra i versamenti dei soci, le donazioni per le quali è tenuto a darne immediata conferma al Presidente ed al Segretario, soprattutto in ordine alla posizione dei Soci.

La decadenza dalla carica di Consigliere per qualsiasi causa fino a raggiungere un numero superiore a 5 comporta l'inibitoria di qualsiasi attività fino alla reintegrazione da raggiungere con tempestiva convocazione dell'Assemblea straordinaria da parte del Presidente o, in assenza, del Consigliere anziano per iscrizione all'A.R.A.C.I.

Art. 11 bis

Il procedimento

La verifica di ogni situazione che possa richiedere l'adozione del provvedimento di dichiarazione della decadenza di un socio è di competenza del Consiglio Direttivo che, di volta in volta, nomina un Consigliere istruttore che acquisisce informazioni, documentazioni etc.

Questi provvede a dare avviso, all'interessato, mezzo pec o raccomandata a.r. o email di avvio del procedimento di accertamento, finalizzato, all'esito, alla dichiarazione di decadenza, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni né superiore a 30 per la presentazione di osservazioni e documentazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Il Consigliere istruttore relaziona al Consiglio Direttivo, con il corredo documentale acquisito. All'esito, il Consiglio direttivo adotta deliberazione di chiusura del procedimento con votazione a scrutinio segreto con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, dandone comunicazione individuale al solo socio interessato.

Art. 12

Deliberazioni del Consiglio direttivo per decadenza e/o cessazione della qualifica di socio

La verifica di ogni situazione che possa richiedere l'adozione del provvedimento di dichiarazione della decadenza o cessazione della qualifica di socio dell'A.R.A.C.I., è di competenza del Consiglio Direttivo che, di volta in volta, nomina un Consigliere Istruttore che acquisisce informazioni, documentazione anche attraverso la consultazione, riservata, del Delegato distrettuale di riferimento.

Relaziona al Consiglio Direttivo, con la documentazione acquisita.

All'esito, il Consiglio Direttivo adotta deliberazione di chiusura del procedimento, assunta con votazione a scrutinio segreto con la maggioranza qualificata dei membri presenti e votanti.

Avverso la deliberazione in parola è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri che si pronuncia entro 30 giorni dal ricevimento. In caso di accoglimento, è disposto il riesame da parte del Consiglio Direttivo. Se di reiezione, è confermata definitivamente la deliberazione di decadenza e/o di perdita della qualifica di socio A.R.A.C.I.

Art. 13

Soci. Procedimento di ammissione

Ogni rotariano e rotaractiano, in regola con i doveri e nel rispetto dei principi di correttezza di comportamento nel club di appartenenza, appassionati di auto classiche e che si riconoscono nei principi ispiratori della fellowship, qui regolamentata, possono essere ammessi a conseguire la qualità di socio A.R.A.C.I., previa presentazione diretta di istanza al Presidente o per il tramite del Delegato distrettuale, di riferimento territoriale. Nonché su proposta dello stesso Delegato o di altro Socio, regolarmente iscritto.

Nell'istanza di richiesta di iscrizione, da presentarsi anche in via telematica, l'aspirante, oltre a declinare le proprie generalità, indirizzi di residenza o domicilio, recapiti telematici e telefonici, rilascia dichiarazione di impegno alla osservanza dei principi, canoni e regole secondo Statuto e Regolamento dell'Associazione, del Rotary International, dell'ACHAFR.

L'istanza va inoltrata per il tramite del delegato distrettuale di riferimento che, con formale parere non vincolante, la inoltra al Presidente.

In assenza di Delegazione Distrettuale, l'istanza è presentata direttamente al Presidente che disporrà per l'istruttoria ai fini dell'ammissione.

L'accoglimento della istanza di ammissione, con il rilascio di tessera identificativa, comporta altresì l'assolvimento di una quota una tantum iniziale e di quota annuale.

L'iscrizione entro il quarto trimestre di ciascun anno comporta il versamento della sola quota una tantum e l'esonero del versamento della quota annuale per l'anno solare immediatamente successivo.

Sull'istanza è chiamato a pronunciarsi il Consiglio Direttivo, previa eventuale istruttoria anche attraverso informazioni riservate per il tramite dello stesso Delegato distrettuale, ove insediato, nel primo Consiglio direttivo utile. Nelle more, su proposta di un Socio, può partecipare ad eventi dell'Associazione.

La prolungata inerzia del Consiglio sulla istanza, previo sollecito ad adempiere, da presentarsi non prima di trenta giorni dalla data di presentazione, e per ulteriori giorni sessanta, provocherà la formazione di provvedimento negativo implicito.

Per il caso di diniego espresso e di silenzio, è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri con l'osservanza del relativo procedimento specificato sub art. 16 che segue.

Art. 14

Elettorato attivo e passivo

Ciascun socio ordinario, in regola con l'iscrizione, non sottoposto a procedimento di decadenza, è titolare dell'esercizio di elettorato attivo nonché dell'elettorato passivo.

Art. 15

Accesso agli atti deliberativi dell'A.R.A.C.I.

Ferma la pubblicità degli atti a contenuto generale, adottati dall'Assemblea Generale, ciascun socio, regolarmente iscritto, ha titolo ad esercitare il diritto di accesso alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e determinazioni presidenziali, previa presentazione di istanza motivata, con espressa esplicitazione della titolarità di interesse qualificato, personale, diretto ed attuale.

Parimenti ha titolo ad estrarne copia, alle stesse condizioni e presupposti di cui al comma che precede, delle sole deliberazioni che lo riguardino direttamente e personalmente.

La copia in cartaceo viene rilasciata, di seguito alla verifica della sussistenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, da parte del Presidente, a cura del Segretario dell'Associazione a mezzo Pec o raccomandata a/r.

Art. 16

Decadenza e cessazione dello status di socio

Avverso le determinazioni del Consiglio Direttivo è ammesso reclamo al Collegio dei Probiviri entro il termine di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione, con annessa copia.

Non è consentita la restituzione della quota versata se interviene prima della scadenza dell'anno solare. L'apertura del procedimento comporta la sospensione del pagamento della quota annuale, se non ancora assolta.

L'interessato, con la presentazione del reclamo, ha facoltà di essere sentito e di depositare documenti, nonché istanza di audizione di testimoni, ove consentiti.

Il Presidente la assegna, per l'istruttoria, con funzioni di Relatore ad uno dei membri effettivi.

La decisione definitiva, salvo proroga per complessità della fattispecie, è assunta entro giorni trenta.

Ciascun componente il Collegio è tenuto ad esprimere il voto, a scrutinio segreto.

Sull'istanza cautelare a fini di sospensione della esecutività del provvedimento gravato si pronuncia il Presidente.

La pronuncia definitiva viene rimessa al Consiglio Direttivo per il riesame.

In caso di accoglimento del reclamo o per conferma della determinazione gravata.

Art. 17

Funzionamento del Collegio dei Probiviri

Il Collegio è validamente costituito per ogni seduta, non pubblica, con la partecipazione di tutti i componenti, in quanto collegio perfetto.

Le deliberazioni vengono assunte con votazione a scrutinio segreto in casi riguardanti persone. Per il caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Può svolgere funzioni consultive, su richiesta del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è di regola l'Associato con maggiore anzianità di iscrizione all'A.R.A.C.I. senza demerito o provvedimento disciplinari.

D'intesa tra i componenti eletti, alla prima riunione utile, può essere seguito un criterio diverso.

Altro componente è designato a svolgere funzioni di Segreteria per le verbalizzazioni e trascrizioni degli atti per la archiviazione, nonché di rimessione al Presidente del Consiglio Direttivo.

Per il caso di rinuncia, o assenza o impedimento di uno dei componenti, va disposta, in via d'urgenza la convocazione del membro supplente.*****

Art. 18

Delegato distrettuale

Assume ruolo di raccordo tra i soci del proprio territorio ed il Consiglio direttivo. Cura i rapporti con i singoli Soci, formula propositi di interesse locale.

In sede di prima istituzione, la nomina è disposta dal Consiglio Direttivo.

L'incarico ha durata di tre anni, rinnovabile per un ulteriore triennio.

Alla scadenza o in caso di rinuncia o perdita dello status di Associato del Delegato, gli iscritti del Distretto provvedono ad eleggere il sostituto o il nuovo delegato.

La decadenza del Consiglio direttivo si estende automaticamente ai Delegati distrettuali.

Art. 18 bis

Conferenza dei delegati

Costituisce modello di consultazione, con il coordinamento affidato al Delegato distrettuale di maggiore anzianità nella carica, di durata triennale.

Le proposte collegiali, assunte a maggioranza semplice, sono trasmesse al Consiglio direttivo e non sono vincolanti.

Alla Conferenza dei Delegati è riservata alla prima riunione utile, la nomina a scrutinio segreto di un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo che ne costituisce membro di diritto.

Art. 19

Regolamentazione degli eventi

Tutte le manifestazioni, a carattere motoristico, oltre convegni, conferenze, cineforum, anche se comportanti adesione ad iniziative promosse da altri Enti e/o associazioni, preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo, sono iscritte nel calendario ufficiale, nazionale.

Se conosciute successivamente, vengono segnalate agli associati attraverso i consueti canali di informazione.

Sono raggruppate in quattro categorie:

- a1) Eventi direttamente organizzati dall'A.R.A.C.I. e/o dal A.C.H.A.F.R.
- a2) per il tramite di un Delegato distrettuale o di più Delegazioni Distrettuali
- a3) per il tramite di un Rotary Club in relazione alla peculiarità dell'evento;
- a4) organizzati da altre fellowship o da associazioni alle quali l'A.R.A.C.I. è affiliata o invitata espressamente a partecipare
- b1) Organizzati da un Distretto
- b2) da uno e/o più club Rotary italiani, con il patrocinio dell'A.R.A.C.I., avuto riguardo alla valenza del progetto;
- b3) da uno o più Club di auto storiche
- c) Eventi di carattere territoriale limitati anche come articolazione del programma, meritevoli di iscrizione nel calendario nazionale;
- d) Le manifestazioni che si svolgeranno sul territorio italiano o, d'intesa con le corrispondenti Fellowship di altre nazioni, in altre sedi, fuori confini, avranno per finalità quella di contribuire a progetti del Rotary International;
- e) Le manifestazioni sono organizzate, di regola, esclusivamente per i Soci, i non Soci purché rotariani, rotaractiani, congiunti dei Soci, o su proposta di un associato, non rotariano, nonché di iscritti ad altre associazioni che condividono l'interesse verso le auto classiche, nella consapevolezza, in ogni caso, di service di solidarietà, sempre su proposta di un associato.

A tal fine, anche nella gestione di ogni iniziativa locale, organizzata da una delegazione distrettuale o da un club, deve essere sempre prevista, con la quota di iscrizione, un contributo per finalità di carattere sociale.

Per ciascun evento, gli Organizzatori sono tenuti a stipulare specifica polizza di Assicurazione che tenga esplicitamente indenne gli stessi, l'A.R.A.C.I. e terzi, esclusi i casi di responsabilità civile e penale dei partecipanti.

L'A.R.A.C.I. organizza un campionato sociale, specificatamente regolamentato, in relazione agli eventi in calendario nazionale, con la redazione di apposita classifica finale e premiazione dei Soci più meritevoli.

Per tutte le manifestazioni, iscritte nel calendario nazionale A.R.A.C.I., deve essere osservata l'applicazione di riduzione della quota di iscrizione in favore degli Associati, soci Ordinari e Onorari.

Art.20

Insegne ufficiali

L'associazione è dotata di specifico labaro, secondo il modello standard dei Rotary Club, su campo azzurro /bleu con rappresentazione centrale del logo distintivo nazionale e riproduzione della ruota con indicazione del Rotary International e di Italia.

È altresì dotata di inno specificamente dedicato.

In tutte le manifestazioni ufficiali dell'A.R.A.C.I. è, di regola, esposto il labaro nonché il Roll up così come, in apertura è dato ascolto all'inno.

È data facoltà alle singole delegazioni distrettuali, previa richiesta al Consiglio Direttivo, di dotarsi, a proprie cura e spese, di un labaro delle stesse dimensioni e peculiarità di quello nazionale, con l'iscrizione del Distretto o Distretti di appartenenza.

In occasione delle assemblee o in tutte le altre circostanze, su valutazione del Presidente, i labari distrettuali, vanno esposti unitamente a quello nazionale.
